

PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI DISARMO

Art. 8 del Patto Società delle Nazioni

“I membri della Società riconoscono che, per mantenere la pace, occorre ridurre gli armamenti nazionali al limite minimo compatibile con la sicurezza dello Stato e con l’azione comune intesa ad assicurare l’adempimento degli obblighi internazionali”.

Art. 11, par. 1 Carta delle Nazioni Unite

“L’Assemblea Generale può esaminare i principi generali di cooperazione per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, compresi i principi regolanti il disarmo e la disciplina degli armamenti, e può fare riguardo a tali principi raccomandazioni sia ai membri, sia al Consiglio di sicurezza, sia agli uni ed all’altro”

Art. 26 Carta delle Nazioni Unite

“Allo scopo di promuovere lo stabilimento ed il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale col minimo dispendio delle risorse umane ed economiche mondiali per gli armamenti, il Consiglio di sicurezza ha il compito di formulare, con l’ausilio del Comitato di Stato Maggiore previsto dall’articolo 47, piani da sottoporre ai Membri delle Nazioni Unite per l’istituzione di un sistema di disciplina degli armamenti.”

Corte Internazionale di Giustizia, sentenza del 1986 nel caso Nicaragua c. Stati Uniti

“non esistono in diritto internazionale regole, tranne quelle che possono essere accettate dagli Stati interessati mediante trattato o strumento di altro genere, volte a limitare il livello degli armamenti”